



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3427 del 2012, proposto da:
Sammy Lysonge Mokake, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Maria Facilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Teofilo Folengo, n. 12;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del decreto della Questura di Roma del 4 agosto 2011 con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1935 del 1 giugno 2012 con la quale è stata accolta l'istanza cautelare proposta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame il Signor Mokake Sammy Lysonge impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Questore di Roma del 4 agosto 2011 con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in considerazione della circostanza che l'odierno ricorrente, nonostante fosse stato destinatario di un preavviso di diniego nel quale gli si rappresentava che, trovandosi al quinto anno fuori corso nel percorso di studi per l'ottenimento del diploma di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università "Tor Vergata" di Roma, avrebbe dovuto integrare l'istanza giustificando le ragioni che gli avevano impedito di sostenere esami ovvero presentando la "autorizzazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione per l'assegnazione di una quota lavoro per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro" (così, testualmente, nel provvedimento qui impugnato), non aveva ottemperato a detto invito.

Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non contesta la circostanza di fatto, rilevata dalla Questura, di trovarsi al quinto anno "fuori corso" ma spiega, provandolo documentalmente, che il ritardo con il quale sostiene gli esami è dovuto alla circostanza che egli, contemporaneamente allo

studio, svolge attività lavorativa. Il ricorrente lamenta quindi che tale circostanza avrebbe dovuta essere presa in considerazione dalla Questura prima di respingere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, offrendo la possibilità all'interessato di produrre prova documentale dell'attività lavorativa svolta, opportunità che non gli è stata offerta tenuto conto che, nonostante quanto indicato nel provvedimento impugnato il preavviso di diniego non ha mai raggiunto l'interessato, operazione rispetto alla quale la Questura non ha offerto prova dell'avvenuto tentativo di comunicazione al fine di attestare la irreperibilità.

2. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha depositato memoria e documenti.

Con ordinanza n. 1935 del 1° giugno 2012 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Tenuta riservata la decisione all'udienza del 14 marzo 2013, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2013.

3. - Come è noto l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (...).

Come ha chiarito la giurisprudenza, tale disciplina si giustifica in quanto l'interesse degli stranieri a soggiornare nel territorio dello Stato non può essere soddisfatto in maniera incondizionata: in materia vengono in rilievo interessi pubblici di primaria importanza che si oppongono a tale incondizionato riconoscimento; interessi connessi alle esigenze di garanzia di un ordinato flusso migratorio e di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2008 n. 415).

Va peraltro osservato che già a livello costituzionale si è tenuto conto di tali rilevanti interessi pubblici, posto che, con riferimento al diritto alla libera circolazione, la situazione degli stranieri non è uguale a quella dei cittadini: per questi ultimi tale libertà trova un riconoscimento quasi incondizionato dall'art. 16 della Costituzione; per i primi vale invece l'art. 10, comma secondo, della Costituzione che demanda alle leggi la regolamentazione della loro condizione giuridica in conformità delle norme e dei trattati internazionali (cfr. Corte cost. 16 maggio 2008 n. 148).

È dunque necessario in via generale, affinché lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato, che questi possieda i requisiti prescritti dalla vigente normativa.

4. - Ciò premesso, va osservato che, per ciò che concerne la permanenza in Italia per motivi di studio, esso non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso.

Vicenda diversa e presupposti diversi riguardano il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve ovviamente ritenersi indispensabile, ai fini del rilascio del titolo, la sussistenza di un regolare contratto di lavoro, posto che il lavoro irregolare non offre quelle garanzie di stabilità e sicurezza che soli assicurano l'ordinata presenza di stranieri sul territorio nazionale; ed anzi la legge, nell'art. 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, richiede qualcosa in più: che fra lavoratore straniero e datore di lavoro venga stipulato un contratto di soggiorno col quale il secondo si impegni a garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

5. - Nel caso di specie il ricorrente non contesta di trovarsi oltre il terzo anno "fuori corso" relativamente al percorso di studi per conseguire la laurea in Medicina e chirurgia, ma sostiene che la

Questura avrebbe dovuto valutare positivamente la circostanza che tale ritardo nel completamento del percorso andava imputato alla circostanza che egli sia uno studente-lavoratore.

Tuttavia, come chiaramente indicato dall'Amministrazione sia nella relazione difensiva che nel corpo dell'atto impugnato, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dare riscontro al preavviso di diniego con il quale gli si rappresentava la necessità di offrire in comunicazione la dimostrazione documentale utile ad ottenere, almeno, la conversione del permesso di soggiorno, in permesso per studio e lavoro. A conforto di tale attività svolta dal Commissariato di P.S. "Esposizione" di Roma viene prodotto in atti un documento nel quale si legge testualmente che "Per quanto di competenza si trasmette la "241" inevasa, significando che seppur in giacenza presso questi Uffici dal 17.02.2011 con l'affissione del nome al nominato in oggetto, sull'elenco dei nominativi che debbono ritirare il p.s.e., di fatto la persona non si è mai rappresentata presso questi Uffici". Da tale documentazione l'Amministrazione ha tratto la condizione di "irreperibile" dell'odierno ricorrente.

Orbene, ad avviso del Collegio e per come rilevato dall'odierno ricorrente, non vi è prova di alcun tentativo effettuato dagli agenti notificatori di raggiungere l'interessato presso il luogo di residenza al fine di notificargli il preavviso di diniego, secondo la procedura di cui al codice di procedura civile o altra equipollente idonea a comprovare l'effettuazione del tentativo di comunicazione rimasto inevaso.

Da ciò discende che l'affermata irreperibilità dell'interessato non può ritenersi giuridicamente comprovata di talché, confermandosi quanto già rilevato in sede cautelare, resta il deficit procedimentale avente ad oggetto l'assenza di prova che il preavviso di diniego sia stato correttamente portato a conoscenza dell'interessato.

6. - In ragione delle suesposte osservazioni il motivo principale di illegittimità del provvedimento impugnato, per come dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio si presenta fondato e di conseguenza, in accoglimento del gravame proposto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Stima il Collegio che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 14 marzo 2013 e del 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)